Nota illustrativa delle modifiche statutarie richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici per l'iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro di cui all'art. 4, d.l. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, e per la conseguente ammissione ai benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del d.l. 149/2013 (accesso al finanziamento privato in via agevolata - c.d. deducibilità - e ai benefici del c.d. 2X1000).

Con la deliberazione del 29/30 novembre 2021 l'Assemblea degli iscritti deliberava l'accesso al finanziamento privato in via agevolata (c.d. *deducibilità*) e ai benefici del c.d. *2X1000*, previsti dagli artt. 11 e 12 d.l. 149/2013, previa iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro nazionale di cui all'art. 4, d.l. 149/2013; la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici per l'iscrizione del Movimento 5 Stelle evidenziava, tuttavia, alcune difformità rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 3, d.l. 149/2013 ed invitava il Movimento 5 Stelle ad apportare allo Statuto le modifiche necessarie, impartendo specifiche prescrizioni.

La presente nota illustra le modificazioni statutarie prescritte della Commissione.

=====

Rilievo relativo al Simbolo

La Commissione ha ritenuto che la modifica del simbolo costituisce modifica sostanziale dello Statuto e, ai fini di cui al d.l. n. 149/2013, "non può sottrarsi al procedimento di approvazione delle modifiche statutarie, da un lato, e alla successiva verifica, da parte di questa Commissione, della sussistenza del requisito di "chiara distinguibilità", concludendo che "la clausola contenuta nell'art. 1, lett. d, dello Statuto secondo cui "<la modifica del simbolo non costituisce modifica del presente Statuto>> non è conforme a quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 149 del 2013"

Si propone, quindi, la modifica dell'art. 1, lett. *d*), dell'art. 10, lett. *b*), punto 7, e dell'art. 13, lett. *a*), dello Statuto (con la precisazione che, a seguito delle modifiche conseguenti al rilievo relativo all'approvazione del bilancio – di cui nel prosieguo - il punto 7 della lett. *b*), dell'art. 10, verrà rinumerato come punto 6).

Testo attuale	Proposta
Art. 1 lett. d) d) All'associazione "Movimento 5 Stelle" sono abbinati i seguenti contrassegni utilizzabili autonomamente, così definiti:	Art. 1 lett. d) d) All'associazione "Movimento 5 Stelle" sono abbinati i seguenti contrassegni utilizzabili autonomamente, così definiti:
- OMISSIS	- OMISSIS
Detti simboli sono rappresentati nella riproduzione grafica riprodotta in calce. La modifica del simbolo non costituisce modifica del presente Statuto.	Detti simboli sono rappresentati nella riproduzione grafica riprodotta in calce. La modifica del simbolo non costituisce modifica del presente Statuto.

Testo attuale	Proposta
art. 10 lett. b) punto 7 b) Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto dal codice civile:	art. 10 lett. b) punto 7 b) Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto dal codice civile:
7. deliberare la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti;	7. deliberare la modifica dello Statuto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti;
art. 13 lett. a)	art. 13 lett. a)
a) Il Consiglio Nazionale coadiuva il Presidente nella determinazione e nell'attuazione della linea politica del MoVimento; su proposta del Presidente di concerto con il Garante delibera la modifica del contrassegno. Deve necessariamente esprimere un parere nel caso in cui la linea politica riguardi l'adesione o meno alla formazione o comunque al sostegno, in qualunque forma, a un governo nazionale o nel caso in cui riguardi l'alleanza o forme, comunque, di accordo per affrontare le elezioni politiche o amministrative.	a) Il Consiglio Nazionale coadiuva il Presidente nella determinazione e nell'attuazione della linea politica del MoVimento; su proposta del Presidente di concerto con il Garante delibera la modifica del contrassegno e la conseguente modifica statutaria. Deve necessariamente esprimere un parere nel caso in cui la linea politica riguardi l'adesione o meno alla formazione o comunque al sostegno, in qualunque forma, a un governo nazionale o nel caso in cui riguardi l'alleanza o forme, comunque, di accordo per affrontare le elezioni politiche o amministrative.

Rilievo relativo alla cancellazione degli iscritti

La Commissione ha ritenuto che la previsione dell'art. 5, lett. e), dello Statuto, per la quale "l'eventuale variazione degli strumenti informatici utilizzati comporta la cancellazione dai precedenti" dovesse essere precisata nel senso di "prevedere la conservazione delle iscrizioni o, quantomeno, un sistema che chieda ad ogni singolo iscritto la conferma della sua intenzione di mantenere l'adesione al Movimento".

Poiché il M5S considera imperativa l'applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, al fine di evitare i fraintendimenti interpretativi ed applicativi segnalati dalla Commissione, si propone la soppressione di parte dell'art. 5, lett. e), dello Statuto.

Testo attuale	Proposta
art. 5 lett. e) e) L'adesione all'Associazione può essere effettuata anche mediante iscrizione	art. 5 lett. e) e) L'adesione all'Associazione può essere effettuata anche mediante iscrizione

Testo attuale	Proposta
on line sulla base delle indicazioni meglio dettagliate sul sito internet dell'Associazione stessa. L'Associazione si avvale di strumenti informatici per la gestione delle iscrizioni e relative banche dati; l'eventuale variazione degli strumenti informatici utilizzati comporta la cancellazione dai precedenti.	on line sulla base delle indicazioni meglio dettagliate sul sito internet dell'Associazione stessa. L'Associazione si avvale di strumenti informatici per la gestione delle iscrizioni e relative banche dati. L'eventuale variazione degli strumenti informatici utilizzati comporta la cancellazione dai precedenti.

Rilievo relativo alla selezione dei candidati alle cariche elettive

La Commissione ha ritenuto "ostativi all'approvazione dello Statuto: - l'art. 7, lett. a), sesta alinea, dello Statuto, (a) sia nella parte in cui rimette agli iscritti l'individuazione dei candidati, in contrasto con quanto previsto dall'art. 5, lett. h, del medesimo statuto (che attribuisce tale competenza al Presidente); (b) sia nella parte in cui rinvia a successivi regolamenti stabilire le relative modalità di individuazione dei candidati, senza precisare che tali regolamenti conterranno solo le specifiche tecniche delle modalità di presentazione delle autocandidature; - l'art. 17, lett. c, dello Statuto, nella parte in cui attribuisce al Comitato di garanzia il compito di approvare i Regolamenti <<inerenti alle modalità di selezione dei candidati alle cariche rappresentative>>, anziché i regolamenti contenenti le specifiche tecniche di presentazione delle auto candidature.".

La Commissione ha precisato che "è viceversa, conforme a legge la clausola di cui all'art. 5, lett. h, ultimo capoverso, dello Statuto".

Si propone, pertanto, la modificazione dell'art. 7, lett. a), dell'art. 5, lett. h) e dell'art. 17, lett. c) dello Statuto.

Testo attuale	Proposta
Art, 7 lett a) Competono a coloro che risultano regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in Rete, le seguenti decisioni fondamentali per l'azione politica del MoVimento 5 Stelle:	Art. 7 lett a) Competono a coloro che risultano regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in Rete, le seguenti decisioni fondamentali per l'azione politica del MoVimento 5 Stelle:
- individuazione dei candidati, nei limiti e con le modalità stabilite dai relativi Regolamenti;	 votare mediante consultazione in rete le proposte di autocandidatura presentate dagli iscritti, secondo le procedure stabilite dai Regolamenti contenenti le specifiche tecniche

delle modalità di presentazione delle autocandidature;

Art. 5 lett h)

- h) Con apposito Regolamento approvato in conformità al presente Statuto (art. 17, lett.
- c)) sono disciplinate le modalità di presentazione di autocandidature da parte degli Iscritti. In ogni caso, le autocandidature sono subordinate alla verifica positiva della sussistenza e/o della permanenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e/o degli ulteriori requisiti che potranno essere dettagliati con apposito Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto.

Non possono presentare la propria candidatura coloro che risultino sospesi (anche solo in via cautelare) dall'Associazione o che siano stati espulsi dall'Associazione, ancorché il provvedimento di espulsione non sia definitivo.

Il Presidente, sentito il Garante, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura.

Art 17 lett. c)

c) Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina eventualmente Regolamenti approva i esecutivi necessari l'attività per dell'Associazione, ivi inclusi quelli inerenti alle modalità di selezione dei candidati alle cariche rappresentative e quelli inerenti all'entità della somma che ciascun eletto può trattenere per sé stesso, a remunerazione dell'attività svolta in ragione della carica ricoperta.

Art. 5 lett h)

h) Con apposito Regolamento approvato in conformità al presente Statuto (art. 17, lett. c)) sono disciplinate le **specifiche tecniche delle** modalità di presentazione di autocandidature da parte degli Iscritti. In ogni caso, le autocandidature sono subordinate alla verifica positiva della sussistenza e/o della permanenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e/o degli ulteriori requisiti che potranno essere dettagliati con apposito Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto.

Non possono presentare la propria candidatura coloro che risultino sospesi (anche solo in via cautelare) dall'Associazione o che siano stati espulsi dall'Associazione, ancorché il provvedimento di espulsione non definitivo.

Il Presidente, sentito il Garante, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura.

Art 17 lett. c)

c) Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina approva i Regolamenti eventualmente l'attività esecutivi necessari per dell'Associazione, ivi inclusi quelli inerenti modalità di selezione dei candidati contenenti le specifiche tecniche delle modalità presentazione delle autocandidature alle cariche rappresentative e quelli inerenti all'entità della somma che ciascun eletto può trattenere per sé stesso, a remunerazione dell'attività svolta in ragione della carica ricoperta.

Rilievo relativo al mancato rispetto delle decisioni assunte dall'assemblea

La Commissione ha ritenuto che "costituisce condizione per l'approvazione dello Statuto in esame la rettificazione dell'art. 18, lett. m, mediante la precisazione che l'obbligo di pagamento ivi previsto non si applica ai Parlamentari che sano stati esclusi dal Movimento a causa del mancato rispetto degli atti di indirizzo politico assunti dagli Organi del Movimento stesso, se non nei limiti di quanto essi siano tenuti a rimborsare per anticipi effettivamente sostenuti dal partito per finanziare la loro campagna elettorale, al netto di quanto già restituito mediante i versamenti di cui all'art. 5, lett. j, del medesimo Statuto".

Si propone, quindi, la modificazione dell'art. 18, lett. m), dello Statuto.

Testo attuale	Proposta
art. 18 lett. m)	art. 18 lett. m)
L'esclusione dal MoVimento 5 Stelle disposta a carico di eletti all'esito di una competizione elettorale nella quale quest'ultimo si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, determina l'obbligo dell'escluso stesso di corrispondere, entro 10 giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà definitivo, ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari al 50% (cinquanta per cento) degli emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare, in ragione della carica ricoperta a seguito dell'elezione.	L'esclusione dal MoVimento 5 Stelle disposta a carico di eletti all'esito di una competizione elettorale nella quale quest'ultimo si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, determina l'obbligo dell'escluso stesso di corrispondere, entro 10 giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà definitivo, ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari al 50% (cinquanta per cento) degli emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare, in ragione della carica ricoperta a seguito dell'elezione agli anticipi sostenuti dal MoVimento 5 Stelle per finanziare la campagna elettorale dell'escluso, al netto di quanto già restituito mediante i versamenti di cui all'art. 5, lett. j), del presente Statuto.

Rilievo relativo alle risorse economiche gruppi territoriali

La Commissione ha rilevato "la non conformità dell'art. 6, lett. f, dello Statuto ai dettami dell'art. 3, comma 2, lett. h, d.l. n. 149 del 2013. Infatti, pur essendo eventuale l'istituzione delle articolazioni territoriali, laddove queste siano istituite, alle stesse non potrà mancare un sostegno economico da erogarsi secondo criteri la cui indicazione

non può essere rimessa ad un regolamento, ma deve trovare nello statuto la sua saedes materiae", ritenendo che la sostituzione delle parole <<p>potrà destinare>> contenute nell'art. 6, lett. f, dello Statuto, con la parola <<destina>> "consente il superamento del rilievo".

Si propone, in conseguenza, la modificazione dell'art. 6, lett. f), dell'art. 11, lett. d), e dell'art. 5, lett. j), secondo periodo, dello Statuto.

Testo attuale Proposta

Art. 6 lett. f)

f) L'Associazione potrà destinare una quota parte delle proprie risorse al finanziamento di Gruppi territoriali, finalizzati a progetti e iniziative. I Gruppi territoriali non sono autorizzati ad assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da eventuali attività da essi svolte.

Art. 11 lett d)

- d) Il Presidente:
- determina la quota delle risorse del MoVimento 5 Stelle eventualmente da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative

Art. 5 lett j)

La parte della remunerazione percepita eccedente la misura indicata nel Regolamento sopra menzionato dovrà essere restituita parte all'Associazione per le spese di funzionamento e parte alla collettività nelle forme e nei modi dettagliati nel medesimo Regolamento; il Regolamento potrà disciplinare, altresì, anche i meccanismi decisionali inerenti alla selezione dei destinatari delle relative erogazioni nonchè le modalità di eventuale sostegno economico all'attività dei Gruppi territoriali.

Art. 6 lett. f)

f) L'Associazione destina una quota parte delle proprie risorse al finanziamento Gruppi territoriali, di finalizzati a progetti e iniziative. I Gruppi territoriali non sono autorizzati assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da eventuali attività da essi svolte.

Art. 11 lett d)

- d) Il Presidente:
- determina la quota delle risorse del MoVimento 5 Stelle eventualmente da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative

Art. 5 lett j) (secondo periodo)

La parte della remunerazione percepita eccedente la misura indicata Regolamento sopra menzionato dovrà essere restituita parte all'Associazione per le spese di funzionamento e parte alla collettività nelle forme e nei modi dettagliati nel medesimo Regolamento; il Regolamento potrà disciplinare, altresì, anche i meccanismi decisionali inerenti alla selezione dei destinatari delle relative erogazioni. nonchè le modalità di eventuale sostegno economico all'attività dei Gruppi territoriali.

Rilievo relativo alle assemblee territorialmente competenti

La Commissione ha rilevato che "le <<assemblee territorialmente competenti>> - delle quali si fa espressa menzione solo nell'art. 11, lett. j, dello Statuto – non sono espressamente indicate nell'elenco degli organi statutari (art. 9, lett. a), che dunque andrebbe integrato" e ha invitato a trasfondere nello Statuto l'indicazione "del numero, della composizione e delle attribuzioni" delle assemblee territoriali.

Pertanto, si propone la modificazione degli artt. 9, lett. a), 10 (mediante l'inserimento di una nuova lett. k)) e 13, lett. f), dello Statuto.

Testo attuale	Proposta
Art. 9 lett. a) a) Sono Organi del MoVimento 5 Stelle: - l'Assemblea; - il Presidente; - il Garante; - il Consiglio Nazionale; - il Comitato di Garanzia; - il Collegio dei Probiviri; - il Tesoriere. Art. 10	art. 9 lett. a) a) Sono Organi del MoVimento 5 Stelle: - l'Assemblea; - le Assemblee territoriali; - il Presidente; - il Consiglio Nazionale; - il Comitato di Garanzia; - il Collegio dei Probiviri; - il Tesoriere. Art. 10 (inserire dopo la lett. j)): k) Le Assemblee territoriali sono competenti per materie non aventi rilevanza nazionale ma di ambito territoriale più circoscritto; esse sono costituite dagli Iscritti residenti nel territorio di riferimento; alle Assemblee territoriali si applicano le norme del presente Statuto sull'Assemblea in
art. 13 lett f) f) Il Consiglio Nazionale è, altresì, composto da: - quattro delegati in rappresentanza delle seguenti Circoscrizioni territoriali: uno per il Nord (Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria), uno per il Centro (Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), uno per il	art. 13 lett f) f) Il Consiglio Nazionale è, altresì, composto da: - quattro delegati in rappresentanza delle seguenti Circoscrizioni territoriali: uno per il Nord (Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria), uno per il Centro (Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), uno per il

Sud (Regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria), uno per le Isole (Sicilia e Sardegna), eletti dall'assemblea degli iscritti su base circoscrizionale

Sud (Regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria), uno per le Isole (Sicilia e Sardegna), eletti dalle relative Assemblee territoriali dall'assemblea degli iscritti su base circoscrizionale.

Rilievo sul Collegio dei Probiviri territoriale

La Commissione ha ritenuto non conforme l'art. 18, lett. e), dello Statuto nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare possa essere sollecitato da una istanza anche da parte del Collegio dei probiviri territoriale, rimessa alla valutazione del Collegio dei Probiviri, osservando che "è comunque preferibile che le funzioni requirenti siano attribuite ad un organo diverso da quello che dovrà formulare la decisione disciplinare" richiedendo, a tal fine, la soppressione "dopo le parole <</ri>

Pertanto, si propone la modificazione dell'art. 18 lett. e) dello Statuto.

Testo attuale **Proposta** art. 18 lett e) art. 18 lett e) Il Collegio dei Probiviri, a fronte di istanza motivata da parte del Garante o del Presidente o del Collegio dei probiviri territoriale o di qualunque Aderente regolarmente iscritto, esaminata l'istanza e valutati i fatti addotti e la documentazione eventualmente prodotta, qualora ritenga insussistente l'addebito dichiara il non luogo a procedere; in caso contrario, il Collegio dei Probiviri comunica alla persona incolpata, mediante comunicazione e-mail (all'indirizzo indicato all'atto dell'adesione indicato all'Associazione 0 comunicato successivamente per iscritto), nonché al Comitato di Garanzia, al Presidente Comitato di dell'Associazione ed al Garante, l'avvio del procedimento disciplinare con l'indicazione dei fatti a carico.

Il Collegio dei Probiviri, a fronte di istanza motivata da parte del Garante o del Presidente o del Collegio dei probiviri territoriale o di qualunque Aderente regolarmente iscritto, esaminata l'istanza e valutati i fatti addotti e la documentazione eventualmente prodotta, qualora ritenga insussistente l'addebito dichiara il non luogo a procedere; in caso contrario, il Collegio dei Probiviri comunica alla persona incolpata, mediante comunicazione e-mail (all'indirizzo all'atto dell'adesione all'Associazione 0 comunicato successivamente per iscritto), nonché al Garanzia, al Presidente dell'Associazione ed al Garante, l'avvio del procedimento disciplinare con l'indicazione dei fatti a carico.

Rilievi sul procedimento disciplinare

La Commissione ha ritenuto che la previsione dell'art. 18 lett. e) dello Statuto per la quale il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare "può richiedere di essere audito dal Collegio dei Probiviri, motivando la richiesta" deponga per la natura facoltativa (dalla Commissione ritenuta ostativa all'approvazione dello Statuto) e non obbligatoria dell'audizione dell'incolpato, osservando che <<p>re l'approvazione dello Statuto è necessario chiarire che, qualora l'incolpato ne faccia richiesta, il Collegio dei probiviri dovrà obbligatoriamente sentirlo>>.

La Commissione ha, altresì, rilevato che la brevità del termine per proporre reclamo avverso la sanzione disciplinare, pari a 5 giorni, appare astrattamente idonea a compromettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa, richiedendo che detto termine venga fissato in almeno 10 giorni.

La Commissione ha inoltre ritenuto non conforme l'art. 18 lett. f) dello Statuto nella parte in cui attribuisce al Garante o al Presidente la facoltà di indire una Consultazione in rete per l'annullamento o la riforma della decisione del Comitato di Garanzia, in quanto analoga facoltà non è concessa al condannato ed in quanto non sono specificate le garanzie procedurali di tale grado di giudizio.

La Commissione ha, pertanto, ritenuto necessario per l'approvazione dello Statuto

- che: "all'art. 18, lett. e, le parole <<il Collegio dei Probiviri può procedere all'audizione>> siano sostituite con le parole <<il Collegio dei Probiviri procede all'audizione>> e le parole <<ri>richiesta motivata del soggetto>> siano sostituite con le parole <<ri>richiesta del soggetto>>;
- che: "all'art. 18, lett. f, il termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento disciplinare sia aumentato in misura congrua a consentire l'esercizio del diritto di difesa e comunque non inferiore a giorni dieci";
- che all'art. 18, lett. f, sia apportata "la sostituzione all'ultimo comma delle parole <<annullamento o riforma della decisione>> con le parole <<annullamento della decisione di condanna".

Si propongono, quindi, modifiche all'art. 18 lett. e) ed f), dello Statuto.

giorni dalla data di ricezione della predetta memoria o, in caso di mancata presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 (dieci) giorni per il suo deposito, il Collegio dei Probiviri può procedere all'audizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, d'ufficio o in accoglimento della richiesta giorni dalla data di ricezio memoria o, in caso presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 decorso del termine di 10 suo deposito, il Collegio procedere procede a sottoposto a procedimento della richiesta disciplinare d'ufficio o in	Testo attuale	Proposta
giorni dalla data di ricezione della predetta memoria o, in caso di mancata presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 (dieci) giorni per il suo deposito, il Collegio dei Probiviri può procedere all'audizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, d'ufficio o in accoglimento della richiesta giorni dalla data di ricezio memoria o, in caso di memoria o, in caso presentazione della predeta memoria, dal decorso del termine di 10 esuo deposito, il Collegio procedere procede a soggetto sottoposto a disciplinare d'ufficio o in accoglimento della richiesta	art. 18 lett e)	art. 18 lett e)
procedere con la richiesta di ulteriori soggetto stesso, ovvero	giorni dalla data di ricezione della predetta memoria o, in caso di mancata presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 (dieci) giorni per il suo deposito, il Collegio dei Probiviri può procedere all'audizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, d'ufficio o in accoglimento della richiesta motivata del soggetto stesso, e può procedere con la richiesta di ulteriori	presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 (dieci) giorni per il suo deposito, il Collegio dei Probiviri può

l'esperimento di autonomi mezzi istruttori, ivi inclusa l'acquisizione di mezzi di prova ed, eventualmente, all'audizione di testimoni.

ulteriori chiarimenti o documentazione o con l'esperimento di autonomi mezzi istruttori, ivi inclusa l'acquisizione di mezzi di prova ed, eventualmente, all'audizione di testimoni.

art. 18 lett f)

f) Entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di cui al comma che precede, l'iscritto e/o colui che ha promosso il procedimento disciplinare e/o il Presidente e/o il Garante possono proporre al Comitato di Garanzia reclamo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri; il Comitato di Garanzia, all'esito di propria eventuale istruttoria integrativa, decide con provvedimento non impugnabile, entro il termine ordinatorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il provvedimento assunto dal Comitato di Garanzia all'esito del ricorso dovrà essere comunicato all'incolpato (con le medesime forme sopra previste) entro 5 (cinque) giorni e dovrà essere inoltrato al Presidente ed al Garante.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'inoltro della decisione del Comitato di Garanzia, il Garante o il Presidente possono indire una consultazione in Rete per sottoporre agli Aderenti regolarmente Iscritti la proposta di annullamento o riforma della decisione.

art. 18 lett f)

f) Entro il termine perentorio di 5 (cinque) 10 (dieci) giorni dalla ricezione comunicazione del provvedimento di cui al comma che precede, l'iscritto e/o colui che ha promosso il procedimento disciplinare e/o il Presidente e/o il Garante possono proporre al Comitato di Garanzia reclamo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri; il Comitato di Garanzia, all'esito di propria eventuale istruttoria integrativa, decide con provvedimento non impugnabile, entro il termine ordinatorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il provvedimento assunto dal Comitato di Garanzia all'esito del ricorso dovrà essere comunicato all'incolpato (con le medesime forme sopra previste) entro 5 (cinque) giorni e dovrà essere inoltrato al Presidente ed al Garante.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'inoltro della decisione del Comitato di Garanzia, il Garante o il Presidente possono indire una consultazione in Rete per sottoporre agli Aderenti regolarmente Iscritti la proposta di annullamento e riforma della decisione di condanna.

Rilievo sull'approvazione del bilancio

La Commissione ha richiesto di risolvere "il contrasto tra l'art. 10, lett. b, n. 6, e l'art. 20, lett. b, che assegnano a due organi diversi (l'uno all'Assemblea ed invece l'altro al Consiglio nazionale) la competenza ad approvare il rendiconto di esercizio (o bilancio consuntivo), individuando univocamente l'organo competente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. o, d.l. n. 149 del 2013".

La Commissione ha rilevato anche la necessità di prevedere come obbligatoria e non come meramente eventuale la certificazione del bilancio da parte di una società di revisione o di un revisore unico. Pertanto, ha prescritto che "all'art. 18, lett. b, le parole <<ll>
| bilancio consuntivo può essere certificato>> siano sostituite con le parole <<ll>
| bilancio consuntivo deve essere certificato>> e le parole <<oppure può essere

certificato dall'organo di revisione, se nominato>> siano soppresse" aggiungendo che "è facoltà del Movimento aggiungere alle parole <<da una società di revisione>> le parole <<o da un revisore esterno>>".

Si propone, quindi, la modificazione dell'art. 10, lett. b), n. 6, e dell'art. 20, lett. b), dello Statuto.

Testo attuale **Proposta** art. 10, lett. b) n.6 art. 10, lett. b) n.6 b) Spetta all'Assemblea, oltre a quanto b) Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto dal codice civile: previsto dal codice civile: 1. eleggere il Presidente 1. eleggere il Presidente 2. approvare i documenti politici proposti approvare i documenti politici dal Presidente ovvero da almeno 1/3 (un proposti dal Presidente ovvero da almeno 1/3 terzo) degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, (un terzo) degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, ferme le competenze e le responsabilità ferme le competenze e le responsabilità del del Presidente nella determinazione ed Presidente nella determinazione attuazione dell'indirizzo politico del dell'indirizzo attuazione politico del MoVimento 5 Stelle; MoVimento 5 Stelle; 3. eleggere il Tesoriere, su proposta del eleggere il Tesoriere, su proposta del Garante, d'intesa con il Presidente; Garante, d'intesa con il Presidente; 4. eleggere, su proposta del Presidente, i eleggere, su proposta del Presidente, componenti dei Comitati previsti dall'art. i componenti dei Comitati previsti dall'art. 9, 9, lett. c) del presente Statuto; lett. c) del presente Statuto; 5. su iniziativa del Garante o del Presidente su iniziativa del Garante o del o di almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto, proporre indirizzi Iscritti aventi diritto di voto, proporre indirizzi per l'adozione e/o la modifica dei per l'adozione e/o la modifica Regolamenti Regolamenti di competenza del Comitato di di competenza del Comitato di Garanzia: Garanzia: 6. approvare il bilancio consuntivo; 6. approvare il bilancio consuntivo; art. 20 lett. b) art. 20 lett. b) b) Il bilancio consuntivo è sottoposto dal b) Il bilancio consuntivo è sottoposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Presidente all'approvazione del Consiglio

b) Il bilancio consuntivo è sottoposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Nazionale; il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale e la relazione sulla gestione sono pubblicati a cura del Tesoriere sul sito internet del MoVimento 5 Stelle.

Insieme con il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale ed alla relazione sulla gestione, il Tesoriere pubblicherà sul sito internet del MoVimento 5 Stelle le informazioni e la documentazione b) Il bilancio consuntivo è sottoposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Nazionale; il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale e la relazione sulla gestione sono pubblicati a cura del Tesoriere sul sito internet del MoVimento 5 Stelle.

Insieme con il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale ed alla relazione sulla gestione, il Tesoriere pubblicherà sul sito internet del MoVimento 5 Stelle le informazioni e la documentazione

necessaria ad assicurare la massima trasparenza della gestione economicofinanziaria del MoVimento 5 Stelle.

Il bilancio consuntivo può essere certificato da una società di revisione nominata dal Presidente oppure può essere certificato dall'Organo di revisione, se nominato. necessaria ad assicurare la massima trasparenza della gestione economicofinanziaria del MoVimento 5 Stelle.

Il bilancio consuntivo può è certificato da una società di revisione o da un revisore esterno nominati dal Presidente oppure può essere certificato dall'Organo di revisione, se nominato.